

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO**

**REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO**

*Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 del 15/05/2020*

Indice

Art. 1- Oggetto	Pag. 3
Art. 2 – Composizione e nomina	Pag. 3
Art. 3 – Definizioni	Pag. 3
Art. 4 – Competenze	Pag. 4
Art. 5 – Ambito di applicazione	Pag. 5
Art. 6 – Funzionamento della C.C.V.L.P.S.	Pag. 8
Art. 7 – Adunanze e deliberazioni	Pag. 9
Art. 8 – Adempimenti preliminari alle adunanze	Pag. 9
Art. 9 – Calendario dei lavori	Pag. 10
Art. 10 – Verbale di adunanza	Pag. 10
Art. 11 – Sopralluoghi	Pag. 10
Art. 12 – Documentazione Tecnica	Pag. 11
Art. 13 – Entrata in vigore	Pag. 11
ALLEGATO A - Principali norme di riferimento del settore	Pag. 12

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), in merito all'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali, luoghi ed impianti di pubblico spettacolo in applicazione degli artt. 141 e seguenti del R.D. 635/1940, recante il Regolamento del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottato col R.D. 18/6/1931 N. 773, così come modificati dall' art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311.

Articolo 2 - Composizione e nomina

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.C.V.L.P.S.) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni. Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La C.C.V.L.P.S. è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante Polizia Locale, o suo delegato;
- c) Dirigente medico del Servizio S.I.S.P. Az. ULSS 6 Euganea, o da un medico suo delegato;
- d) Dirigente ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in materie elettrotecniche.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco (o un Assessore suo incaricato).

La Commissione è integrata:

- da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996;
- da un rappresentante dell'Arpav quando sono da esaminare domande riguardanti situazioni di inquinamento acustico;
- da un rappresentante dei servizi veterinari di zona quando si è in presenza di animali;
- da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato quando si è in presenza di animali di specie protette (elenchi Cites);
- da un esperto di resistenza meccanica e stabilità delle strutture, in caso di edifici particolarmente complessi.

Alla Commissione così composta, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Articolo 3 - Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per luogo pubblico quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- h) per locali l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- j) per parchi di divertimento i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- k) per parchi di divertimento permanenti quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Articolo 4 - Competenze

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del TULPS, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del TULPS, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo così come modificato dall'art. 4 del DPR 28.05.01 n. 311. In particolare la C.C.V.L.P.S., ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, provvede a:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali

pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);

- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

- Esprimere il parere relativo alla registrazione ed alla messa in esercizio di nuove attrazioni di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e di quelle esistenti.

Articolo 5 - Ambito di applicazione

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della C.C.V.L.P.S. si esplica, principalmente su:

1. Locali cinematografici e teatrali, spettacoli viaggianti con capienza inferiore a 1.300:

- teatri;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
- cinematografi;
- cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena;
- circhi;
- luoghi al chiuso o appositamente recintati e delimitati, destinati a spettacoli viaggianti;
- Auditori e sale convegno.

2. Altri locali o impianti, con capienza inferiore a 5.000 spettatori:

- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere,
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- impianti sportivi, di cui all'allegato al DM 18/03/1996, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori.

Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza a riguardo è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Sono esclusi dai compiti di vigilanza:

- Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, con presenza di elementi fisici invalicabili (recinzioni, edifici, terrapieni, corsi d'acqua, depressioni del suolo etc...), sono esclusi dai controlli della C.C.V.L.P.S. se l'affollamento è ragionevolmente ridotto rispetto alla capienza totale dell'area (2 persone /mq);
- Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- Manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Veneto n.11/2002;

- Sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non siano effettuate attività di pubblico spettacolo trattenimento;
- Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Sono però soggetti al controllo della Commissione, se svolgano una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro aperta alla molteplicità di persone e non solo ai soci, in assenza di un'effettiva vita associativa così come previsto dall'art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione il pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità di tessere associative a chiunque e la pubblicità dell'attività di somministrazione o dei singoli spettacoli o trattenimenti con mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o di altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano piccoli trattenimenti musicali, anche dal vivo, senza ballo, in sale dove la clientela accede per la consumazione, purché l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- singole giostre dello spettacolo viaggiante, non costituenti luna park.

Casi particolari:

- a) Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento

- b) Locali ed impianti fissi con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui al punto 5 Tabella A D.lgs. 222/2016.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice SCIA nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche

agli impianti tecnologici. Nel caso si eseguano alterazioni dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa nuova procedura autorizzata da parte della Commissione di Vigilanza. Rimane facoltà della commissione effettuare un sopralluogo tecnico, ai sensi art. 80 TULPS.

c) Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del TULPS.

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla C.C.V.L.P.S. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990.

d) Attività di Spettacolo Viaggiante

Le nuove attrazioni di Spettacolo Viaggiante, dovranno essere registrate ed ottenere un codice identificativo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (in G.U. n.136 del 14 giugno 2007 " Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante ").

Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della C.C.V.L.P.S. (fatte salve le attrazioni indicate al comma 5-bis art. 5 del DM 18.05.2007), individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dall'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. La Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

- sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della C.C.V.L.P.S. di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della C.C.V.L.P.S., il SUAP, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo, costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio.

Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 Maggio 1968 n.337, il parere della Commissione Comunale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 63.

e) Competizioni sportive

Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni,

recante il "Nuovo codice della strada". Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.

Il parere di agibilità ex art. 80 TULPS è obbligatorio per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree (con o senza pagamento di un corrispettivo).

Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

Articolo 6 - Funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Il Sindaco, in qualità di Presidente, convoca con atto scritto la C.C.V.L.P.S.

Le riunioni per l'esame del progetto si tengono, di norma, presso la sede di "Casa Pattaro", le riunioni di sopralluogo si tengono presso la sede dell'edificio/ manifestazione, come indicati nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni delle C.C.V.L.P.S., unitamente a copia di tutta la documentazione pervenuta, vengono spedite attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, a tutti i componenti, 15 giorni prima della data prevista, fatto salvo il rispetto dei termini per la consegna di tutta la documentazione da parte del richiedente.

Alle riunioni potranno presenziare il richiedente il provvedimento finale e il tecnico organizzatore dell'evento o progettista dell'edificio, per poter esporre il progetto, valutare e recepire subito eventuali prescrizioni e adempimenti impartiti dalla commissione e fornire eventuali chiarimenti.

Per la validità delle riunioni di esame del progetto è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione, oppure, deve pervenire parere di competenza via PEC al S.U.A.P., almeno due giorni lavorativi precedenti alla data di convocazione.

Per la validità delle adunanze di sopralluogo è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i loro supplenti affinché li sostituiscano. I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, in mattinata, ad eccezione di casi particolari su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

La domanda dovrà pervenire all'ufficio, completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio attività, diversamente, non potranno essere garantiti tempi certi per le convocazioni delle commissioni e del rilascio del provvedimento conclusivo.

Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo della Commissione, anche in forma ristretta, finalizzati al rilascio del parere di agibilità, sono a carico del richiedente l'agibilità, il quale provvederà al pagamento, in applicazione di criteri e tariffe stabilite con Delibera di Giunta del comune di Trebaseleghe, contestualmente alla presentazione della domanda.

Articolo 7 - Adunanze e deliberazioni

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.

In caso di impedimento a partecipare alla riunione per il controllo istruttorio della documentazione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, entro 2 giorni lavorativi prima della riunione, a far pervenire il proprio parere scritto via PEC al comune.

I pareri della Commissione sono dati per iscritto, devono essere motivati in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.i., adottati con l'intervento di tutti i componenti, si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il parere della Commissione, ancorché positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo.

Nel caso di manifestazioni temporanee, quando non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica in sede di sopralluogo o per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni poste, come previsto agli artt. 141 e 141/bis del TULPS, il Presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuare controlli successivi, e comunque, un medico delegato dal dirigente servizio S.I.S.P. ULSS 6 Euganea e, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. L'esito dei controlli e degli accertamenti della "Commissione ristretta" deve essere verbalizzato e comunicato per iscritto dal segretario della Commissione a tutti i componenti della Commissione, per dovuta conoscenza.

L'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai relativi lavori nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di procedura Civile.

Articolo 8 - Adempimenti preliminari alle adunanze

Copia del fascicolo relativo agli argomenti all'ordine del giorno, è trasmesso con congruo anticipo a tutti i componenti della C.C.V.L.P.S., al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima, come previsto in art. 6.

Le istanze trasmesse esclusivamente in modalità informatica (portale www.impresainungiorno.gov.it), una volta pervenute all'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità, devono essere immediatamente trasmesse alla segreteria della Commissione, ai fini del tempestivo espletamento della necessaria istruttoria tecnica e degli altri documenti di competenza.

Le predette istanze dovranno, in ogni caso, pervenire complete di tutti gli elaborati previsti dalla normativa, alla segreteria almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, pena impossibilità di rispetto della tempistica per richiesta convocazione delle commissioni. In caso di urgente necessità, adeguatamente motivata dall'interessato, in via eccezionale e straordinaria, può essere convocata comunque la C.C.V.L.P.S. solo se il fascicolo è completo di tutti gli allegati, dando atto, nel verbale di seduta, delle ragioni che stanno alla base della scelta operata.

Il segretario della Commissione cura la raccolta e l'aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti nonché quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Articolo 9 - Calendario dei lavori

Il calendario dei lavori è deciso dal presidente della Commissione.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni volta che vi siano richieste formulate nel rispetto dei tempi di cui all'art. 8, comma 3, e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno, valutata la necessità.

Articolo 10 - Verbale di adunanza

Il verbale di adunanza deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere, oltre alle deliberazioni adottate, un sunto delle questioni trattate e della discussione svolta. Esso è redatto dal segretario della Commissione e sottoscritto da quest'ultimo, e dal Presidente e da tutti componenti. Il parere espresso dalla Commissione è notificato agli interessati e agli enti a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.

Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.

Il parere deve essere adottato con la partecipazione di tutti i componenti previsti all'art. 2, deve essere redatto per iscritto, e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990 e ss.mm.i.

Il verbale di riunione deve indicare i nominativi dei componenti, e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
- Eventuale parere scritto, trasmesso dal componente impossibilitato a partecipare alla riunione di controllo istruttorio, come previsto agli artt. 6 e 7;

Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito ai cittadini di prendere visione dei verbali della Commissione.

Articolo 11 - Sopralluoghi

La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del Regio Decreto n. 635/1940 avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno 2 anni dall'ultimo sopralluogo, in caso di allestimenti temporanei (es. sagre ed eventi).

I sopralluoghi devono essere richiesti dall'interessato con congruo anticipo, esclusivamente in modalità informatica (portale www.impresainungiorno.gov.it), al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il segretario della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della stessa.

In applicazione dell'art. 141-bis, comma 8 del Regio Decreto n. 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all'interessato (proprietario o gestore dell'impianto, organizzatore della manifestazione, ecc.), che può

parteciparvi, anche mediante un suo rappresentante, e sottoporre alla commissione memorie e documenti.

Articolo 12 - Documentazione Tecnica

Le richieste di esame e sopralluogo da parte della Commissione dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica indicata dalle normative in materia in vigore, nonché loro successive integrazioni. In allegato A si riporta un elenco non esaustivo.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Allegato A

Principali norme di riferimento del settore

- Art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
- Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 del 5 agosto 2014;
- Decreto Ministero dell'Interno 18/3/1996 n. 61 “Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005;
- Decreto Ministero dell'Interno 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- Legge 9.1.1989 n. 13 e D.M. 14.6.1989 n. 236 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati”;
- art. 4 legge 18 marzo 1968, n. 337;
- D.M. 18 maggio 2007 e circolare esplicativa del 1° dicembre 2009;
- DGR 1707 del 16/06/2004 (scheda informativa circhi);
- D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 e circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009;
- Norma CEI 64-8/7;
- Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) Norme di sicurezza antincendio per locali di pubblico spettacolo;
- Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 (in S.O. N. 61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) Norme di sicurezza per gli impianti sportivi;
- Nota 701/M del 02104/2002 del M.I. - Norme di sicurezza impianti sportivi;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto 6.06.2005 del MINISTERO DELL'INTERNO “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
- D.M. Interno 6/7/1983 e D.M. Interno 2818/1984 e DM Interno 15/03/2005, Reazione al fuoco dei materiali di arredo, finitura e da costruzione, loro tipologie, denominazioni commerciali dei prodotti in conformità al certificato di omologazione del M.I. e alla marcatura CE;
- DM 22/02/1996 n.261 (Regolamento del servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo);
- DM. del M.I. 08/11/1997 (G.U. n.278 del 28/11/1997) Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996;
- Decreto del Ministro dell'Interno 06.03.2001 (G.U., S.G. n. 65 del 19.03.2001) Modifiche e integrazioni al DM 19.08.1996;
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni (per quanto non modificato dal DM 19/08/1996);

- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 02.07.1968 per le competizioni motoristiche;
- Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n.1 del 23/01/1997; DM 19/08/1996 - Chiarimenti e indirizzi applicativi;
- Lettera Circolare Ministero dell'Interno del 27103/1997 n. P718411820/C (G.U. S.G. n.113 del 16/05/1996), Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento;
- Circolare Ministeriale Ministero dell'Interno del 31/05/1996 n. 15 MI. SA. (96) Locali di pubblico spettacolo - Valori dei sovraccarichi nel dimensionamento dei solai;
- DPCM del 23.12.2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- Circolare del Ministero della salute del 17.03.2010 n.12486;
- L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. n.11/2001;
- DDG ARPA Veneto n. 3/2008;
- Decreto Legge n. 117 del 03/08/2007 art. 6 Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza".